



www.stvaroma.it

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria  
Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Alessandro Gianfrancesco • Dr. Francesco Basile

Roma, 20/1/2010

### **BOLLETTINO INFORMATIVO n.2/2010**

Con la circolare n.1/E del 15/1/2010 l'Agenzia delle Entrate ha finalmente fornito le indicazioni pratiche per l'applicazione delle nuove norme che disciplinano l'utilizzo in compensazione del credito IVA a partire dall'anno 2010 (si veda anche il nostro bollettino n.1/2010); in particolare gli aspetti di maggiore interesse sono i seguenti:

- il credito IVA annuale del 2008 può essere compensato liberamente (senza applicazione delle nuove norme) fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale 2009, utilizzando il codice tributo 6099, anno 2008;
- in ogni caso i primi 10.000 € di credito IVA sono compensabili liberamente secondo le vecchie regole e senza necessità di aver già presentato la dichiarazione, e questa possibilità vale anche nel caso in cui tale soglia venga successivamente superata;
- la compensazione per gli importi che eccedono i primi 10.000 € su base annua (calcolati cumulando tutte le compensazioni anche frazionate) ma non superano nel complesso 15.000 € è consentita dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione (anche senza visto di conformità) utilizzando esclusivamente il canale telematico Fisconline o Entratel, ma non l'home banking;
- la compensazione per gli importi che eccedono i 15.000 € su base annua (calcolati cumulando tutte le compensazioni anche frazionate) è consentita dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione con visto di conformità o firma del revisore contabile, utilizzando esclusivamente il canale telematico Fisconline o Entratel, ma non l'home banking; se il contribuente ha già presentato la dichiarazione IVA senza visto di

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986  
Cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

Via G.Nicotera, 29 - 00195 Roma • Telefono 06.32.17.652/654 – 06.32.17.743/744 • Fax: 06.32.17.712 • e-mail: info@stvaroma.it

conformità può presentare una dichiarazione integrativa completa di visto al massimo entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, che attualmente è fissato al 30/9;

- il contribuente che chiude a credito la dichiarazione annuale IVA per il 2009 può presentarla in forma autonoma anziché unificata, e se effettua la presentazione entro il mese di febbraio è esonerato dall'invio della comunicazione dati IVA; viceversa, nel caso in cui la dichiarazione annuale presenti un saldo a debito, permane l'obbligo della presentazione unificata e di conseguenza anche quello della presentazione della comunicazione dati IVA;
- il credito IVA 2009 è liberamente compensabile con l'IVA a debito risultante dalle liquidazioni periodiche 2010, anche se la compensazione viene effettuata mediante modello F-24;
- nel caso di utilizzo in compensazione di crediti IVA in misura superiore a 10.000 € in data precedente a quella di presentazione della dichiarazione annuale, ovvero in misura superiore a 15.000 € senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il visto di conformità, si applica la sanzione prevista per l'omesso versamento, pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione.